

---ooOoo---

VERBALE DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA
DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "AVIS INTERCO-
MUNALE ARNALDO COLOMBO", con sede in Torino (TO)

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, addì 4 (quattro) maggio in To-
rino (TO), Via Valbellatorre n. 13, presso l'Auditorium S. Volto, alle
ore 11,40 (undici e quaranta).

Avanti me dottor Giulio BIINO, notaio iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino,

è in persona comparso il signor:

= PIAZZA Bruno, nato a Torino (TO) il 25 gennaio 1946, domiciliato,
per la carica, presso la sede della infra indicata Associazione, in To-
rino (TO), Via Piacenza n. 7.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire a que-
st'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente dell'Asso-
ciazione denominata:

"AVIS INTERCOMUNALE ARNALDO COLOMBO", con sede in To-
rino (TO), Via Piacenza n. 7, avente codice fiscale numero:
06095720014, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo pres-
so la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di To-

rino al numero TO-860986 e nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private in data 15 ottobre 2014 al n. 1172/1996.

Lo stesso, nell'indicata sua qualità, mi richiede di redigere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea dei soci di detta associazione, regolarmente convocata, in seconda convocazione, in questo luogo, per questo giorno ed alle ore 9,30 (nove e trenta), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Nomina del Segretario/a dell'Assemblea;
- 2) Nomina dei Questori di sala,
- 3) Relazione della Commissione Verifica Poteri;
- 4) Relazione del Comitato di Gestione;
- 5) Relazione ed illustrazione del Bilancio Consuntivo 2018;
- 6) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) Discussione e votazione sulla relazione e sul bilancio approvati dal CdG;
- 8) Presentazione del Bilancio di Previsione 2019 approvato dal CdG del 6/12/2018;
- 9) Discussione e votazione sul bilancio di previsione;
- 10) Nomina dell'Organo di Controllo previsto dal nuovo Statuto;

PARTE STRAORDINARIA

- 11) Approvazione Nuovo Statuto Avis Intercomunale A. Colombo;
- 12) Varie ed eventuali.

Il comparente, constatato e richiestomi di darne atto:

--- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato trasmesso in data 24 aprile 2019 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del vigente statuto;

--- che la presente è assemblea in seconda convocazione;

--- di aver già assunto la presidenza dell'assemblea nella parte ordinaria, testé conclusasi e verbalizzata separatamente a cura degli intervenuti;

--- che per il Comitato di Gestione sono presenti i signori

Giorgio ARLAUD - Vice Presidente Vicario

Sarah ZOCCO - Vice Presidente

Lorenzo CERIBELLI

Graziano CESTINO - Segretario

Marisa GILLA

Luciano GARELLO

Davide TORASSO

Antonio ROCCUZZO,

mentre hanno giustificato la propria assenza i signori Roberto ROMANO e Igino ARBOATTI;

--- che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti le signore Claudia MAZZOCCO e Daniela AGUIARI, mentre ha giustificato la propria assenza la signora Liliana AMPRIMO;

--- che sono presenti o regolarmente rappresentati numero 311 (trecentoundici) delegati espressi dalle Avis comunali che aderiscono all'associazione, dei quali il Presidente dichiara - espressamente richiedendomi di darne atto - di aver accertato, anche a mezzo di per-

sonale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione;

D I C H I A R A

che la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita, nonché idonea a deliberare sul sovra riportato Ordine del Giorno per la parte straordinaria ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto associativo e conferma a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

Tutti i presenti dichiarano di pienamente conoscere ed accettare l'argomento posto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria e di rinunciare ad ogni contraria eccezione.

Su richiesta del Presidente prende la parola l'avvocato Alfonso BADINI CONFALONIERI, il quale illustra la filosofia che riposa dietro il nuovo testo di statuto proposto, predisposto al fine di adeguarlo alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore, nonché di adottare alcune precisazioni tecnico-giuridiche onde renderlo più funzionale all'attività dell'associazione.

In particolare viene introdotta una doppia categoria di soci: le Avis Comunali e i relativi iscritti e ciò soprattutto al fine di rendere più democratica possibile la struttura dell'associazione.

Al termine dell'esposizione, il Presidente chiede chi desideri intervenire.

Prende la parola la signora Marisa GILLA, Presidente dell'Avis Comunale di San Mauro, la quale sottolinea alcuni refusi, o malintendimenti, contenuti nel testo sottoposto all'approvazione dell'assemblea rispetto al testo approvato dal Consiglio di Gestione.

Nel dettaglio evidenzia come l'art. 9.2 non precisi con chiarezza chi sono i soci donatori.

Interviene il signor Maurizio FERRERO, Presidente dell'Avis di Pianezza, il quale propone che all'art. 9.2, ove si parla di soci donatori, venga precisato che sono tali quelli definiti all'art. 5.4.

La proposta integrazione viene accolta.

Chiede quindi la parola il signor Giuseppe MARESCOTTI, Presidente dell'Avis Comunale di Pianezza, il quale lamenta che lo statuto proposto non si conformi a quello dell'Avis Nazionale e modifichi quello esistente in modo sostanziale.

Contesta inoltre che i soci delle Avis Comunali vengono oggi considerati anche soci dell'AVIS INTERCOMUNALE ARNALDO COLOMBO ed evidenzia come sarebbe stato necessario avere più tempo per meglio riflettere e ponderare sul testo di statuto proposto.

Propone poi di sciogliere l'AVIS INTERCOMUNALE ARNALDO COLOMBO e di farla confluire nell'Avis Provinciale di Torino.

Chiede quindi la parola il signor MARCHELLI dell'Avis Comunale di Torino, il quale sottolinea come la precisazione prima apportata all'art. 9.2 cozza con quanto previsto all'art. 10.2 ove il socio Avis viene sostanzialmente identificato con il socio donatore.

L'avv. BADINI CONFALONIERI precisa però che la norma parla di "tendenziale" coincidenza del socio donatore con il socio Avis, non di "assoluta" coincidenza.

Chiede quindi la parola il signor Stefano FERRINI, Presidente dell'Avis Comunale di Nichelino, il quale a sua volta critica che i soci delle Avis Comunali diventino soci dell'AVIS INTERCOMUNALE ARNALDO COLOMBO.

L'avv. BADINI CONFALONIERI replica che ciò comunque non priva le Avis Comunali del controllo sui propri soci, perché i soci delle Avis Comunali diventano "anche" soci della Intercomunale, rimanendo comunque soci dell'Avis Comunale, che conserva tutti i suoi poteri sul suo socio (anche quello di esclusione), così come non cambia il meccanismo di designazione per l'intervento all'assemblea dell'AVIS INTERCOMUNALE ARNALDO COLOMBO, che è identico a quello precedente.

Riprende la parola la signora Marisa GILLA, la quale richiede che sia meglio precisato l'art. 14.1 ove è previsto che i membri del Comitato di Gestione possano essere eletti anche in numero proporzionale al territorio che rappresentano.

Replica il Presidente che di questa proposta si terrà conto in sede di redazione del Regolamento di funzionamento dell'Associazione.

Chiede quindi la parola la signora Dana BORGA, rappresentante dell'Avis Comunale di Pianezza, la quale a sua volta propone l'incorporazione dell'Associazione nell'Avis provinciale di Torino.

Interviene il signor Davide TORASSO, rappresentante dell'Avis Comunale di Venaria, il quale propone di eliminare qualsi-

voglia riferimento alle quote associative, in quanto foriero unicamente di confusione.

L'avv. BADINI CONFALONIERI replica che, ancora una volta, probabilmente è intervenuto un "*misunderstanding*".

Gli unici soggetti obbligati al versamento della quota associativa, nel nuovo statuto, sono le Avis Comunali e non le persone fisiche.

Al fine di fugare qualsivoglia dubbio, propone di integrare l'art. 7.2 specificando che i soci Avis sono quelli definiti all'art. 5.1, proposta che viene accolta.

Più nessuno chiedendo di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed aggiorna i dati dei presenti.

Egli comunica che sono presenti o regolarmente rappresentati numero 210 (duecentodieci) delegati, dopo di che si procede alla votazione, non a scrutinio segreto, ma a voto palese.

L'Assemblea, con

- 176 (centosettantasei) voti favorevoli
- 27 (ventisette) voti contrari
- 7 (sette) astenuti,

DELIBERA

1) - di approvare nel suo complesso il nuovo testo di statuto dell'Associazione, composto di numero 21 (ventuno) articoli;

2) - di ritenere, pertanto, annullato l'attuale testo di statuto dell'Associazione.

A richiesta del Presidente, previa lettura da me Notaio

datane al comparente e previa vidimazione del comparente stesso e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, quale risulta dopo la riformulazione approvata dalla presente Assemblea.

Esaurito così lo svolgimento dell'Ordine del Giorno e più nessuno avendo chiesto di parlare, la Presidente scioglie l'assemblea alle ore 14 (quattordici).

E richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupa questo verbale numero otto facciate e parte della nona di tre fogli.

In originale firmati:

= BRUNO PIAZZA

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -

Art.1 – Denominazione e natura

1.1 È costituita l'associazione denominata "AVIS INTERCOMUNALE ARNALDO COLOMBO". La denominazione è seguita dalla sigla OdV ("Organizzazione di Volontariato"), o ETS ("ente del terzo settore") o quelle altre che siano previste dalla vigente legislazione per indicare gli enti di volontariato senza fini di lucro.

1.2 Dell'Associazione fanno parte le associazioni comunali o comunque appartenenti come strutture territoriali di base all'AVIS italiana - Associazione Volontari Italiani del Sangue, fondata a Milano nel 1927 e riconosciuta con legge 20 febbraio 1950 n.49 ("AVIS nazionale").

1.3 Tramite dette associazioni partecipano anche i loro iscritti, persone fisiche che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

1.4 L'Associazione ha lo status di affiliata ad AVIS nazionale, come da delibera di quest'ultima comunicata in data 20.4.2005, non rientrando quindi fra le sue articolazioni territoriali.

Art.2 – Scopi e attività

2.1 L'Associazione è ente strumentale ed ausiliario delle associazioni di volontariato che ne fanno parte, volta a consentire la messa in comune e quindi il migliore svolgimento di parte delle attività di costoro e dei loro iscritti volontari e donatori. Pertanto, è essa stessa un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 L'Associazione condivide con i suoi soci lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

2.3 Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione svolge in via esclusiva attività di interesse generale in base alla vigente normativa, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

2.4 In particolare, svolge per conto dei suoi soci le seguenti attività:

- a) gestione dei centri di raccolta sangue fissi e mobili, anche in compartecipazione con analoghe associazioni, provvedendo alla stipula delle appropriate convenzioni con il servizio sanitario pubblico o altri soggetti abilitati per legge, laddove necessario od opportuno;
- b) gestione di ambulatori per visite specialistiche e laboratori di analisi destinati all'effettuazione di consulenze ed esami, ottenendo le

prescritte autorizzazioni, destinati ai volontari donatori e agli altri utenti identificati in base alle regole dei suoi associati o comunque in funzione dei suoi scopi;

c) campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché altre attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale;

d) pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

e) iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari e al sostegno della ricerca scientifica;

f) collaborazioni con altre associazioni di settore e soggetti comunque utili agli scopi istituzionali;

g) ogni altra attività che i soci ritengano utile svolgere in comune nell'ambito degli scopi volontaristici e solidaristici loro e dell'Associazione.

2.5 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, entro i limiti della vigente disciplina del "Terzo settore"; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2.6 L'Associazione non ha alcun fine di lucro. Pertanto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 3 – Durata

L'associazione ha durata illimitata, salva ogni diversa deliberazione dell'assemblea

Art. 4 – Sede

L'associazione ha sede legale attualmente in Torino con indirizzo in Via Piacenza 7. Il trasferimento della sede, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria ed è rimesso alla decisione dell'organo direttivo.

Art. 5 – Soci, requisiti e ammissione

5.1 Sono soci dell'Associazione le Avis comunali o gli equivalenti organismi di base appartenenti alla rete territoriale di AVIS nazionale, e quindi alla Rete Associativa Nazionale di quest'ultima, che abbiano sede in Piemonte e ne facciano richiesta, avendo deciso di utilizzare i servizi messi a loro disposizione dall'Associazione per i prelievi ai propri iscritti e per eventuali altre loro attività istituzionali ("Soci AVIS").

5.2 L'ammissione nell'Associazione dei Soci AVIS è deliberata dal Comitato di gestione su apposita domanda da parte dell'associazione interessata.

5.3 L'eventuale delibera di rigetto è motivata e comunicata entro 90 (novanta) giorni all'interessato. Quest'ultimo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione può chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prossima convocazione.

5.4 Sono inoltre soci dell'Associazione le persone fisiche iscritte ai Soci AVIS, purché siano donatori di sangue o comunque prestino at-

tività di volontariato utile alla raccolta del sangue o agli altri fini dell'Associazione ("Soci donatori").

5.5 L'ammissione dei Soci donatori all'Associazione è automatica in base alle risultanze del Socio AVIS di appartenenza, ferma restando la facoltà dell'Associazione di verificare i requisiti in ogni momento.

Parimenti è automatica la loro cessazione nel momento della cessazione del Socio AVIS di appartenenza.

5.6 Il domicilio dei Soci AVIS è quello risultante dal Libro soci, che a sua volta deve essere sempre aggiornato in base alle loro comunicazioni, mentre quello dei Soci donatori è eletto presso il Socio AVIS cui appartengono.

5.7 Inoltre ciascun Socio AVIS rappresenta i Soci donatori ad esso iscritti in tutti i rapporti con l'Associazione, fatti salvi l'esercizio dei compiti inerenti le cariche a questi ultimi assegnate e i singoli atti che espressamente il Socio donatore ritenga di compiere in autonomia.

5.8 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.

5.9 L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

Art. 6 – Diritti dei Soci

6.1 Ogni Socio ha diritto di:

- partecipare alla vita associativa e agli organi associativi attraverso l'Assemblea;
- essere prontamente informato sulle iniziative, i programmi e le attività dell'Associazione.

6.2 I Soci AVIS hanno diritto di concordare con i preposti dell'Associazione il programma dei prelievi che coinvolgono i propri iscritti.

Art. 7 – Doveri dei Soci

7.1 I Soci devono:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari e le decisioni degli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

7.2 I Soci AVIS, come definiti all'art. 5.1, devono inoltre:

- rispettare il programma dei prelievi collettivi annualmente concordato con l'Associazione e tutte le raccomandazioni emesse dalla stessa;
- versare il contributo periodico stabilito dall'Assemblea, per l'esercizio sociale in corso qualunque sia il momento dell'ammissione o cessazione del Socio.

Art. 8 – Cessazione dei Soci

8.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso o dimissioni;
- b) perdita dei requisiti di ammissione, compresa la cessata attività o lo scioglimento dei Soci AVIS e la cessazione della partecipazione del Socio donatore ad un Socio AVIS;
- c) gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o

comportamento contrario ad esso, o comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

8.2 E' considerata inadempienza grave, per i Soci AVIS, il mancato pagamento della quota annuale, laddove tale quota sia stabilita dall'Assemblea.

8.3 L'accertamento del recesso è compiuto dal Comitato di gestione, mentre la decisione di esclusione è da quest'ultimo rimessa alla delibera dell'Assemblea. Prima della delibera di esclusione devono essere contestati per iscritto gli addebiti al socio, consentendo facoltà di replica.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di gestione, nel cui ambito può essere costituito ed operare l'Ufficio di presidenza;
- d) l'Organo di controllo.

9.2 Salvo diversa disposizione, tutte le cariche

- durano quattro anni,
- limitatamente a quelle rientranti nell'ufficio di Presidenza, possono essere elette per due mandati consecutivi, compresi quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, e nuovamente essere elette dopo una "vacatio" di un mandato,
- sono riservate ai Soci donatori, come definiti all'art. 5.4, e non sono retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti dell'Organo di controllo esterni all'Associazione e non iscritti ai Soci AVIS.

9.3 L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

9.4 I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

10.1 L'Assemblea è formata dai rappresentanti legali dei Soci AVIS e dai delegati espressi dai Soci donatori, che mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea sul bilancio dell'anno successivo.

10.2 Considerata la tendenziale coincidenza fra la qualità di Soci donatori e il numero delle donazioni, i delegati sono eletti nell'ambito di ciascun Socio AVIS, secondo le proprie regole assembleari, in ragione di uno ogni 300 (trecento) donazioni, o frazioni non inferiori a 150 (centocinquanta), effettuate nell'anno che precede quello in cui l'Assemblea è convocata, dai rispettivi volontari iscritti a quel Socio AVIS.

10.3 I rappresentanti dei Soci AVIS che non esprimono alcun delegato devono essere eletti dai rispettivi Soci donatori.

10.4 Si considerano aventi diritto di voto i rappresentanti e i delegati dei Soci AVIS che risultino iscritti nel Libro degli associati aggiornato

alla data dell'assemblea.

10.5 Ogni rappresentante o delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro rappresentante o delegato, anche se espresso da (o iscritto a) altro Socio AVIS, con delega scritta. Ogni rappresentante o delegato non può ricevere più di tre deleghe.

10.6 L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio.

10.7 Inoltre si riunisce ogni qual volta il Comitato di gestione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di controllo o congiuntamente da tanti Soci che nella precedente assemblea abbiano complessivamente espresso almeno un decimo dei voti.

10.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto, con qualunque mezzo anche via e-mail, inviato almeno quindici giorni prima della seduta; il termine è abbreviabile a sette giorni in casi di motivata urgenza.

10.9 La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

10.10 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento (in precedenza approvato dall'Assemblea stessa), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 11 – Competenze e maggioranze

11.1 Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, presentati dal Comitato di gestione, e dalla relazione dell'Organo di controllo, nonché la ratifica del bilancio preventivo del Comitato di gestione;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti del Comitato di gestione, eventualmente designando fra essi il presidente;
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Comitato di gestione;
- e) l'approvazione di regolamenti attuativi dello statuto e delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento dell'Associazione, proposte dal Comitato di gestione;
- f) lo scioglimento dell'Associazione, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- g) la determinazione delle quote e di ogni altro contributo dei Soci AVIS all'attività associativa, tenendo conto delle proposte del Comitato di gestione e di quanto esposto in bilancio;
- h) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

11.2 In mancanza di diversa previsione statutaria, le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

11.3 Per le modifiche dello Statuto occorre, anche in seconda con-

vocazione, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

11.4 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

11.5 Per deliberare sulla revoca o l'anticipata cessazione dell'intero Comitato di gestione i rappresentanti e i delegati devono essere stati eletti o designati, secondo le regole interne del Socio AVIS che li esprime, con espresso mandato a deliberare su tali temi.

Art. 12 - Presidente

12.1 Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione al proprio interno, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, presiede l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

12.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato di gestione, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 (dieci) giorni successivi.

12.3 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario. La firma o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

12.4 Il Presidente nominato dall'Assemblea può essere sostituito dal comitato di gestione a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, altrimenti la decisione è rimessa dal Comitato all'Assemblea.

Art. 13 – Ufficio di presidenza

13.1 È un'articolazione interna del Comitato di gestione ed è composto dal Presidente, dai vice-presidenti (di cui uno è designato "vicario" dal presidente stesso), dal segretario e dal tesoriere designati dal Comitato di gestione, nonché dagli altri membri cui il Comitato abbia delegato poteri gestori.

13.2 L'Ufficio di presidenza è convocato o consultato dal Presidente, senza formalità, e può prendere a maggioranza dei suoi componenti le decisioni di ordinaria amministrazione che spettano al Comitato di gestione, salve diverse decisioni di quest'ultimo, in particolare:

- a) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- b) la scelta delle persone che prestano la propria opera all'Associazione, a titolo subordinato o autonomo, inclusi incarichi di consulenza e professionali.

13.3 Le decisioni dell'Ufficio di presidenza sono riportate nel libro delle decisioni del Comitato di gestione e devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Art. 14 – Comitato di gestione

14.1 Il Comitato di gestione è l'organo amministrativo dell'Associa-

zione ed è composto da membri eletti dall'Assemblea, nel numero superiore a cinque determinato dall'Assemblea stessa in una seduta precedente a quella elettiva. L'Assemblea può anche stabilire che un certo numero di membri rappresentino determinati territori e quindi siano eletti dai Soci di quel territorio, purché la maggioranza sia eletta dalla maggioranza dei voti.

14.2 I membri da eleggere sono scelti fra i Soci donatori o indicati dai Soci AVIS tra i propri associati. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2382 del codice civile.

14.3 L'Assemblea designa anche i membri supplenti che sostituiranno, in ordine di designazione, membri effettivi del Comitato di gestione che dovessero cessare dalla loro attività per qualsiasi motivo.

14.4 Ove i non eletti di volta in volta interpellati non possano o non vogliano accettare la carica, il Comitato procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i delegati dei Soci statutariamente in regola. La cooptazione, nel corso dello stesso mandato, è consentita fino alla metà dei componenti del Comitato e oltre tale limite si procederà al rinnovo dell'intero Comitato.

14.5 Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente (se non nominato dall'Assemblea), e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il tesoriere.

14.6 Il Comitato si riunisce almeno per l'approvazione bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti, nonché quando lo richieda l'Organo di controllo.

14.7 Il Comitato è convocato con avviso scritto, con qualunque mezzo anche via e-mail, inviato almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno due giorni prima.

14.8 Il Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea di espulsione di un Socio e per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

14.9 Al Comitato spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.

14.10 Il Comitato può delegare tutti o parte dei suoi poteri a singoli suoi membri, nonché deliberare il conferimento di procure ad altri incaricati dell'Associazione.

Art. 15 – Tesoriere e Segretario

15.1 Sono membri del Comitato di gestione cui vengono delegati i seguenti compiti:

a) al tesoriere la tenuta contabile e gli altri adempimenti amministra-

tivi dell'Associazione, compresa la predisposizione delle bozze dei bilanci che il Comitato presenta all'Assemblea;

b) al Segretario la redazione dei verbali degli organi associativi e la tenuta dei libri dell'Associazione.

Art. 16 - Organo di controllo

16.1 L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra non Soci, senza alcun limite di mandati. I membri eleggono fra loro il presidente.

16.2 Nei casi previsti dalla legge, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono comunque possedere le prescritte qualità professionali.

16.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.4 Esso esercita inoltre il controllo contabile, quando non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, dove prescritto per legge, i suoi componenti siano revisori legali.

16.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di verifica delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché le attestazioni prescritte dalla legge, anche con riguardo al bilancio sociale.

16.6 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

16.7 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere ai membri del Comitato di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7 Essi inoltre partecipano di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto, e sono invitati a partecipare alle sedute del Comitato di gestione.

Art. 17 – Patrimonio

17.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai diritti che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

17.2 Il patrimonio e le attività associative sono finanziati con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dei Soci AVIS stabiliti dall'Assemblea;
- c) eventuali contributi straordinari ed elargizioni e lasciti di qualunque genere dei soci o di terzi;
- d) i contributi e i rimborsi relativi alle convenzioni per l'attività di raccolta e ogni altro tipo di contributo e sovvenzione pubblici, generici o finalizzati a specifici progetti;
- e) eventuali altri proventi delle attività dell'Associazione, nei limiti consentiti dalla legge;
- f) ogni altro avanzo di gestione;
- g) finanziamenti a debito, in casi di motivate necessità e previa delibera autorizzativa dell'Assemblea.

17.3 Il patrimonio e ogni altro avanzo o provento, fondi e riserve co-

munque denominate, sono vincolati agli scopi e alle attività dell'Associazione e non possono essere distribuiti in alcun modo, salvi gli obblighi di legge e la devoluzione nel momento dello scioglimento dell'Associazione.

Art. 18 – Devoluzione del patrimonio

18.1 Considerata la sua natura di ente strumentale dei Soci, in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione il suo patrimonio viene devoluto e suddiviso fra i Soci AVIS che abbiano mantenuto i requisiti per essere legalmente qualificati associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, che appartengano alla rete Avis nazionale e che abbiano statutariamente il vincolo della devoluzione del loro patrimonio all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe.

18.2 A ciascun Socio AVIS viene attribuita una quota del patrimonio netto esistente all'atto dello scioglimento, proporzionale al numero di unità di sangue e di emocomponenti mediamente raccolte da quel Socio, rispetto al numero complessivo raccolto da tutti i Soci, nel quadriennio che precede la data di scioglimento.

18.3 I cespiti vengono liquidati dai liquidatori, col parere dell'Organo di controllo che verifica il rispetto di procedure competitive adeguate, salvo quelli di cui, prima di essere venduti, uno o più Soci, anche congiuntamente, chiedono l'assegnazione in natura, offrendo gli eventuali conguagli di valore, anche in forma di assunzione di debiti dell'Associazione.

18.4 In tale ultimo caso il cespite viene assegnato al valore risultante da perizia redatta da esperti indipendenti indicati dall'Organo di controllo. I Soci assegnatari rimborsano pro quota il costo delle perizie se i beni da assegnare valgono meno del settanta per cento del totale da liquidare.

18.5 I beni oggetto di richieste di assegnazione confliggenti sono assegnati al Socio che ha fatto la richiesta di maggior valore o, in caso di parità, mediante sorteggio.

18.6 La quota dei Soci che non abbiano i requisiti del comma 1 viene ripartita fra gli altri Soci.

Art. 19 - Esercizio e bilancio

19.1 L'esercizio ha la durata di un anno solare.

19.2 Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Comitato di gestione approva il preventivo finanziario dell'anno successivo, che viene presentato entro il 30 (trenta) di aprile per la ratifica dell'Assemblea, la quale nella stessa occasione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

19.3 Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

19.4 I bilanci con i relativi allegati devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame ai Soci che lo richiedano.

19.5 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio è depositato presso l'Autorità indicata dalla legge.

19.6 L'Associazione redige e pubblica inoltre il Bilancio sociale, nei casi prescritti dalla legge.

Art. 20 - Libri dell'Associazione

20.1 L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di gestione (comprendente anche le riunioni e decisioni dell'Ufficio di presidenza) e dell'Organo di controllo.

20.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Comitato di gestione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

20.3 Il Libro dei Soci annota i Soci AVIS, mentre l'elenco dei Soci donatori può essere tenuto con rinvio al corrispondente libro di ciascun Socio AVIS, che ha l'onere di tenere tempestivamente aggiornata l'Associazione.

20.4 I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

Art. 21 - Norma transitoria

Il Presidente, previa delibera del Comitato di gestione, è delegato ad apportare le modifiche o integrazioni al presente statuto che fossero richieste dal Registro o dall'Autorità di controllo, in base al d.lgs 117/2017 e alla sua disciplina di attuazione.

Visto per inserzione

Torino, 4 maggio 2019

In originale firmati:

= BRUNO PIAZZA

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO

Registrato all'Agenzia delle Entrate

Ufficio Territoriale di Torino 2

il 3/06/2019 al Numero 14399 /17

con Euro - 200,00 - per Registro.

copia conforme all'originale firmata a norma

di legge, composta di n. 9 fogli. IN CARTA

LIBERA USO AMMINISTRATIVO
Torino, 13 GIUGNO 2019

